



GASPARUTTI
Studio Legale

VENEZIA

Via Giuseppe Verdi, 5
30171 Mestre
T. +39 041 972580
F. +39 041 8622805
info@studiolegalegasparutti.it
www.studiolegalegasparutti.it

La compensazione dei prezzi nei lavori pubblici¹.
(Convegno Centro Studi Marangoni, Milano, 5 maggio 2022)

INDICE

- I. Premessa. I meccanismi straordinari di compensazione.
- II. Il primo semestre 2021. Il c.d. Decreto Sostegni *bis* (art. 1-*septies* d.lg. 25.5.2021, nr. 73) e il Decreto MIMS del 30.9.2021 (in G.U del 28.10.2021) sulle *modalità di utilizzo e riparto del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione*, aggiornato con il Decreto MIMS del 5.4.2022 (in G.U del 30.4.2022)
- III. Decreto MIMS del 11.11.2021 sulla rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% nel primo semestre 2021 (in G.U. del 23.11.2021)
- IV. La circolare del MIMS del 25.11.2021 sulle modalità operative di calcolo e il pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione
- V. Il secondo semestre 2021. L'estensione della compensazione a tutto il 2021 (art. 1, co. 398, L. n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per l'anno 2022)
- VI. Il primo semestre 2022 (art. 25 del d.lg. n. 17/2022)
- VII. Circolare MIMS del 5.4.2022 sui c.d. chiarimenti interpretativi sull'art. 1-*septies* del d.lg. n. 73/2021 e sull'art. 25 del d.lg. n. 17/2022
- VIII. L'adeguamento dei prezzi sugli accordi quadro di lavori (art. 29, co. 11 *bis* del d.lg. n. 4/2022)

¹ Questo elaborato fornisce informazioni di carattere generale ad uso didattico dei partecipanti al Convegno, non è un parere legale.

I. Premessa. I meccanismi straordinari di compensazione.

Anche in disparte della epidemia da Covid-19 e dalla Guerra in corso in Ucraina, per intervenute speculazioni di mercato non prevedibili e/o imputabili agli appaltatori, si registrano pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere.

Si tratta, invero, di incrementi straordinari, che vanno ben oltre l'alea contrattuale - travalicando le normali fluttuazioni del mercato- che rischiano di compromettere la regolare esecuzione della commessa.

Come rilevato da ANCE, il caro materiali rischia di paralizzare i cantieri PNRR².

La situazione è viepiù drammatica considerando che, anche in disparte dalla congruità o meno di dette "compensazioni"³, queste vengono riconosciute in ritardo rispetto all'aumento che è immediatamente subito dall'Impresa⁴.

*

II. Il primo semestre 2021. Il c.d. Decreto Sostegni *bis* (art. 1-*septies* d.lg. 25.5.2021, nr. 73 - Convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, in G.U. 24.7.21, n.176, S.O.) applicabile ai contratti in

² ANCE, "L'allarme Ance sul rischio stop cantieri sulle prime pagine e sui principali organi di stampa", 23.3.2022, in <https://ance.it/2022/03/lallarme-ance-sul-rischio-stop-cantieri-sulle-prime-pagine-e-sui-principali-organi-di-stampa/>

³ Cfr. Ordinanza TAR Lazio – Roma, RG. n. 902/2022, Sez. III, n. 1208 del 25.02.2022 con la quale ANCE chiedeva l'annullamento del "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato – di cui si chiede il riconoscimento –, per i seguenti 15 materiali: i) "Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate"; ii) "Lamiere in acciaio 'Corten'"; iii) "Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)"; iv) "Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati"; v) "Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale"; vi) "Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali"; vii) "Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente"; viii) "Tubazioni in acciaio nero senza saldatura"; ix) "Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100"; x) "Tubazione in PVC rigido"; xi) "Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici"; xii) "Tubi di rame per impianti idrosanitari"; xiii) "Legname per infissi"; xiv) "Legname abete sottomisura"; xv) "Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)" e il Collegio tuttavia respingeva la domanda cautelate sul presupposto che "Ritenuto, ad un sommario esame, tipico della presente fase, non sussistere i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, sia in ragione della rilevata non irreparabilità del danno asseritamente patito da parte ricorrente, ove trsguardato anche in comparazione con il contrapposto pregiudizio derivante da un'eventuale sospensione della procedura di erogazione delle compensazioni nei confronti della generalità degli operatori aventi diritto alle medesime, sia in considerazione della particolare complessità di carattere anche tecnico della controversia che impone, anche alla luce delle articolate contrapposte posizioni rappresentate dalle parti del giudizio, un approfondito vaglio incompatibile con la presente fase di deliberazione."

⁴ Si pensi che ad oggi -pur a fronte di incrementi spesso molto frequenti- il nostro Legislatore ha comunque strutturato una compensazione che opera con cadenza "semestrale".

corso al 25.7.2021⁵ e il Decreto MIMS del 30.9.2021 (in G.U del 28.10.2021) sulle modalità di riparto e assegnazione del fondo per l'adeguamento prezzi da costruzione.

Di seguito analizziamo, partitamente, il contenuto del c.d., Decreto Sostegni *bis*.

Art. 1-septies. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici⁽⁸⁹⁾

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.⁽⁹⁰⁾

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.⁽⁹¹⁾

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.⁽⁹⁴⁾

Le modalità di assegnazione e riparto dei Fondi per la compensazione sono invece tenute, come anticipato, nel Decreto MIMS del 30.9.2021 (in G.U del 28.10.2021) rubricato “*Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*” -che aggiornato al Decreto MIMS 5.4.2022 (in G.U il 30.4.2022)- individua le modalità di riparto delle somme complessivamente stanziare secondo un criterio “*dimensionale*” dell'impresa: si fa quindi

⁵ Vale a dire la data di entrata in vigore della l. 106/2021 di conversione del d.l. 73/2021. Cfr. Delibera ANAC, 8 febbraio 2022, n. 63, ove si è precisato che l'art. 1-septies, laddove fa espresso riferimento ai “*contratti in corso di esecuzione*”, può trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

riferimento a una dotazione complessiva di 100 Milioni *per il secondo semestre dell'anno 2021*⁶ ripartiti tra:

- “piccole imprese” con SOA in classifica da I a II cui sono destinati 34 Milioni
- “medie imprese” con SOA in classifica da III alla VI cui andranno 33 Milioni
- “grandi imprese” con SOA in classifica da VII a VIII che beneficeranno di 33 Milioni”.

Ciascuna impresa, quindi, concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie *esclusivamente in base alla propria qualificazione SOA, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.*

Nel caso di ATI – sia verticali che orizzontali – *“ciascun raggruppamento concorre”* alla distribuzione delle risorse assegnate alle predette categorie *in riferimento alla classifica posseduta dalla “mandataria”* a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato, che poi “provvederà a distribuire le risorse” alle mandanti secondo “gli accordi tra le medesime”.

- Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto che dovrà rilevare le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8% rispetto al prezzo medio dell'anno 2020 dei singoli prezzi, ciascuno dei soggetti menzionati al comma 7 del cit. articolo 1-*septies* (i.e., Enti appaltanti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti) utilizzando la piattaforma telematica attraverso il link presente in decreto, potrà compilare e sottoscrivere digitalmente il modulo per l'accesso al fondo
- Gli enti appaltanti dell'art. 1 – *septies* dovranno attestare nella domanda di accesso al fondo quanto segue:
 - a) *dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;*
 - b) *attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;*
 - c) *data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore;*
 - d) *categoria di appartenenza dell'impresa richiedente, individuata secondo i criteri di classifica SOA*
 - e) *importo della compensazione richiesta dall'impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 effettuate con il decreto adottato in*

⁶ Va tenuto presente che il precedente Decreto MIMS 30.09.2021 (in G.U. il 28.10.21) assegnava 100 Milioni di Euro ma per tutto l'anno 2021. Quindi il nuovo Decreto MIMS 5.4.2022 (un G.U. il 30.4.22) implementa i fondi per le Imprese sul presupposto che i 100 Milioni valgono solo sul *secondo semestre dell'anno 2021*.

attuazione di quanto previsto dall'art.1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;

- f) entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore;*
- g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);*
- h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;*
- i) estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della Stazione appaltante;*
- l'art. 3 del Decreto in parola precisa poi che la ripartizione del Fondo avviene da parte della “Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere” che assegna alle Stazioni Appaltanti le risorse in ragione “dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili” ripartite tra piccolo, media e grande impresa.
- È anche previsto che la medesima Direzione generale nel limite complessivo del 50% delle risorse del Fondo assegnato a ciascuna categoria SOA, dopo la scadenza dei termini (i.e. dopo i 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto MIMS di rilevazione delle variazioni superiori all'8%) e nelle more dell'istruttoria sulla domanda di accesso al fondo fatta dalla Stazione appaltante, possa riconoscere a quest'ultima una “anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto”
- se al termine dell'istruttoria la Direzione generale rigetta in tutto o in parte l'istanza, essa ha diritto di ripetere l'importo erogato come anticipo, in tutto o in parte; detto importo rientra nel Fondo ed è riassegnato.
- Nell'ambito della ripartizione del Fondo la Direzione generale comunica agli Enti appaltanti che hanno chiesto accesso al Fondo l'assegnazione delle risorse agli stessi attribuite che poi saranno da quest'ultime corrisposte all'Impresa che ha presentato istanza di compensazione.
- L'assegnazione delle risorse agli Enti appaltatori è pubblicata sul sito internet MIMS

o

III. Decreto MIMS del 11.11.2021 sulla rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% nel primo semestre 2021 (in G.U. del 23.11.2021).

Le modalità per la distribuzione delle compensazioni sono invece presenti nel Decreto MIMS 11.11.21 che è stato pubblicato in G.U. il 23.11.21 – quindi in forte ritardo rispetto alla data del 31.10.21 prevista nel Decreto Sostegni bis.

A seconda del tipo di variazione avremo quindi, a mente del comma 4 del citato art. 1 septies, una diversa modalità di compensazione:

- Per le variazioni in aumento, entro 15 gg a pena di decadenza (dal 23.11.21 + 15 gg, entro il giorno 8.12.21) gli O.E. avrebbero dovuto produrre la istanza di compensazione “*i cui giustificativi da allegare all’istanza, dopo il D.L.27-1-2022, nr. 4* (che ha modificato l’art. 1 septies, comma 8, decreto sostegni bis) *consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno delle lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga*”.

Si evita così di gravare l’Impresa dal produrre la documentazione a comprova degli aumenti che neppure avrebbe molto senso visto che la variazione in aumento è ben chiara e giustificata nelle tabelle allegate al D.M. del MIMS.

- L’accertamento delle quantità contabilizzare spetta al D.L.
- La compensazione è riconosciuta anche al netto di “compensazioni già riconosciute e liquidate” (facendo, forse, riferimento *a revisioni* già riconosciute secondo il meccanismo dell’art. 106, co. 1 lett. a) del Codice), e in tal caso si deve decurtare l’importo già riconosciuto con la revisione.
- L’art. 1 del Decreto MIMS specifica che a) *i prezzi medi per il 2020 dei materiali da costruzione più significativi* sono presenti nell’allegato 1, di cui si riporta uno stralcio, e b) si tiene conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali più significativi nel primo semestre 2021 rispetto all’anno 2020:

23-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 279

ALLEGATO 1

**MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL’8%
VERIFICATE IN NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL’ANNO 2020**

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	43,80%
Rete elettrosaldato	Kg	0,59	44,21%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,05%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	59,37%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	50,22%
Lamiere in acciaio zincate per lattineria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	45,33%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	76,43%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	22,55%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,66%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	39,21%
Binari ferroviari	Kg	1,02	31,26%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,69	35,62%
Tubazioni in acciaio elettrosaldato longitudinalmente	Kg	1,45	29,98%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	23,09%

Per quanto le lavorazioni eseguite e contabilizzate in anni antecedenti al 2020 (2003-2019) rispetto alle variazioni del primo semestre 2021 si rinvia all'allegato 2 del predetto decreto

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2013		2014		2015		2016		2017	
		Prezzo medio (€)	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio (€)	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio (€)	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio (€)	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio (€)	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,58	46,84%	0,56	52,09%	0,53	60,69%	0,51	67,00%	0,52	63,78%
Rete elettrosaldata	Kg	0,57	50,40%	0,58	47,81%	0,55	55,87%	0,55	55,87%	0,53	61,75%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,69	74,81%	0,69	74,81%	0,70	72,31%	0,72	67,52%	0,77	56,65%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	59,23%	0,73	67,96%	0,73	67,96%	0,75	63,48%	0,75	63,48%

- Per le variazioni in diminuzione, sempre entro 15gg a pena di decadenza, le S.A. d'ufficio avrebbero dovuto accertare il loro credito emettendo un provvedimento col quale avrebbero dovuto recuperare il loro credito.

○

IV. La circolare del MIMS del 25.11.2021 sulle modalità operative di calcolo e il pagamento delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione

Il MIMS ha poi predisposto la "circolare 25.11.2021" con *"le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021"*.

ESEMPIO n. 1 – OFFERTA PRESENTATA NELL'ANNO 2020

Consideriamo l'alca dell'8% a carico appaltatore

Offerta per lavoro in edilizia civile nell'anno 2020

Contabilizzazione a misura nel primo semestre 2021

Materiale: strutture in conglomerato armato.

Elenco prezzi: lavorazione relative armature metalliche in FE B 44K (ferro- acciaio tondo per c.a.) per una data quantità Q da contabilizzare in KG

Da tab. 1

€ 0,59 al KG (2020) con Δ (su 2021) di 43,80% che depurata alca 8% (43,80%-8%)=35,80%

Quindi

$35,80 (\%) \cdot 0,59 (\text{euro/kg}) = 0,2112 (\text{euro/Kg})$

Compensazione

$C (\text{euro}) = 0,2112 (\text{euro/Kg}) \cdot Q (\text{Kg})$

ESEMPIO n. 2 – OFFERTA PRESENTATA ANTERIORMENTE ANNO 2020

Consideriamo l'alea dell'10 % a carico appaltatore

Offerta per lavoro in edilizia civile nell'anno 2017

Contabilizzazione a misura nel primo semestre 2021

Materiale: strutture in conglomerato armato

Elenco prezzi: lavorazione relative armature metalliche in FE B 44K (ferro- acciaio tondo per c.a.) per una data quantità Q da contabilizzare in KG

Da tab. 2

€ 0,52 al KG (2017) con Δ (su 2021) di 63,78% che depurata alea 10% $(63,78\%-10\%)=53,78\%$

Quindi

$53,78 (\%) * 0,52 (\text{euro/kg}) = 0,2796 (\text{euro/Kg})$

Compensazione C (euro) = $0,2796 (\text{euro/Kg}) * Q (\text{Kg})$

- L'istanza di compensazione è presentata dal O.E. al D.L che “accerta le quantità di ciascun materiale da costruzione” sia per le lavorazioni contabilizzate “a misura” (secondo le quantità delle lavorazioni contabilizzate) che “a corpo” (secondo le percentuali di avanzamento delle lavorazioni contabilizzate)
- Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
- La compensazione non è soggetta ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni (i.e. revisioni del prezzo) già riconosciute
- Trattandosi di un diritto al ricorrere di determinati requisiti, l'OE non deve fare riserva
- Il D.L calcola la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, effettua i conteggi e relative compensazioni e li presenta alla Stazione Appaltante
- Il RUP li convalida, verifica la disponibilità delle somme in quadro economico di ogni singolo intervento e richiede alla S.A., nel caso, di utilizzare ulteriori somme disponibili (cfr. art. 1 septies, commi 6-7-8, decreto Sostegni bis) per il pagamento.

V. Il secondo semestre 2021. L'estensione della compensazione *a tutto il 2021* (art. 1, co. 398, L. n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per l'anno 2022)

Con l'art. 1, co. 398, lett a), della L. n. 234/2021 (c.d. legge di Bilancio 2022) -a decorrere dal 1° gennaio 2022- ha modificato il citato art. 1 septies del Decreto Sostegni bis (D.L 73/2021) estendendo il meccanismo straordinario di compensazione a tutto l'anno 2021.

Art. 1-septies. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici^{(30) (34)}

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.^{(34) (40)}

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.⁽³³⁾

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.⁽³⁵⁾

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziati annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.^{(37) (38) (39)}

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

- Ad oggi, nonostante sia già decorso molto tempo rispetto al 31.3.us, il Decreto MIMS di rilevazione delle percentuali eccedenti l'alea dell'8% (ovvero del 105) non c'è, salvo una bozza che è circolata in internet che da conto che su 56 materiali edili ben 54 hanno subito incremento superando l'alea dell'8%⁷.

⁷ Secondo l'articolo pubblicato sul portale "ediltecnico" il 7.4.2022 *Per il primo semestre 2021 sono stati rilevati aumenti oltre l'8% per 36 materiali su 56, mentre dalla nuova tabella emerge un incremento del numero dei materiali edili soggetti al rincaro. Infatti per il secondo semestre 2021 i materiali, che superano la percentuale che dà diritto alla compensazione, sono 54 su 56.*

- Non sarà possibile una remissione in termini per coloro che non hanno rispettato il termine di decadenza (15 gg) per presentare l'istanza di compensazione per il primo semestre 2021 (che scadeva il giorno 8.12.21); tuttavia, per quei materiali non compresi nel primo decreto MIMS (11.11.21 del 23.11.21) e indicati invece nel secondo decreto (in attesa di pubblicazione) occorre attendere la relativa pubblicazione per dare una risposta corretta;
- Coloro che hanno percepito la compensazione di cui al primo decreto possono accedere anche alla compensazione del secondo decreto.

Il MIMS ha reso noto che la variazione percentuale media dei 56 materiali, in riferimento al secondo semestre 2021, è pari al 36% mentre per il primo semestre si aggirava attorno al 19%. Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati +113,85% Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) +85,76% Lamiere in acciaio "Corten" +84,27% Ferro – acciaio tondo per cemento armato Kg + 72,25% Rete elettrosaldata + 71,80% Laminati in acciaio profilati a freddo +75,98% Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate + 75,42% Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine +66,47% Non subiscono aumenti oltre l'8%: Pietrisco per calcestruzzi Misto (granulometrico) stabilizzato in <https://www.ediltecnico.it/101557/caro-materiali-gli-aumenti-rilevati-dal-mims-nel-secondo-semestre-2021/>

VI. Il primo semestre 2022 (art. 25 del d.lg. n. 17/2022 del 1.3.2022)

Le compensazioni previste per il 2021 sono state estese anche al primo semestre 2022 con l'art. 25 del d.lg. 1-3-2022, n. 17 (Convertito in Legge L. 27-4-2022, n. 34, Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 2022, n. 98 ed in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 29 aprile 2022).

Art. 25. Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022. ⁽⁵⁶⁾
2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile procede alla determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. ⁽⁵⁶⁾
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a). ⁽⁵⁶⁾
4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁵⁶⁾
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. ⁽⁵⁶⁾
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. ⁽⁵⁶⁾

(56) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

Di rilievo è che, ai sensi comma 2, il MIMS adotterà il proprio decreto “sulla base elaborazioni?” ISTAT.

o

VII. Circolare MIMS del 5.4.2022 sui c.d. chiarimenti interpretativi sull'art. 1-septies del d.lg. n. 73/2021 e sull'art. 25 del d.lg. n. 17/2022

In data 5.04.2022 il Ministro Enrico Giovannini ha inviato alle maggiori SA Italiane (ANAS, RFI Spa, Capitanerie di Porto, Provveditorati Interregionali OO.PP etc) taluni “chiarimenti interpretativi sull'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali?".

- Richiama la precedente Circolare del 25.11.2021 (che abbiamo visto detta le c.d modalità operative di calcolo della compensazione) sensibilizzando l'attenzione delle SA sulla circostanza che il Fondo istituito dal comma 8 dell'art. 1 septies del Decreto Sostegni bis "è ammesso esclusivamente in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse indicate" nel predetto articolo (i.e., ribassi asta, altre somme a disposizione, etc)
- Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale alle SA *"non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, se possibile, le proprie risorse, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici?"*

○

VIII L'adeguamento dei prezzi sugli accordi quadro di lavori (art. 29, co. 11 *bis* del d.lg. n. 4/2022, Conv. in L. 28 marzo 2022, nr. 25, in vigore dal 29.3.2022)

11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.⁽¹³⁵⁾

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezziari.⁽¹³⁶⁾

Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: ⁽¹³⁰⁾

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); ⁽¹³¹⁾

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Ringrazio tutti per l'attenzione.

Avv. Cristiano Giovanni Gasparutti